

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ, BATTELLO, CHIAROMONTE, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, PERNA, PIERALLI, BOLDRINI, COSSUTTA, MASCAGNI, DE SABBATA, PAPALIA e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1970 il Gruppo comunista ha presentato al Parlamento un disegno di legge per la tutela globale della minoranza slovena in Italia.

Tale disegno di legge è stato successivamente riproposto nella VI legislatura ed aggiornato, dopo un'ampia consultazione, anche nella VII legislatura e nell'VIII.

Verso la fine della VII legislatura, nelle competenti Commissioni del Senato è iniziato l'iter del disegno di legge comunista. Esso però è stato interrotto dalla sopravvenuta crisi governativa e dal conseguente scioglimento delle due Camere.

Nell'VIII legislatura, per la prima volta, è finalmente iniziato l'iter nella prima Commissione affari costituzionali del Senato, si è conclusa la discussione generale ed è stato costituito un comitato ristretto per l'unificazione dei vari disegni di legge, giacenti in questo ramo del Parlamento. Si sono decise le audizioni in loco e precisamente in tutte e tre le provincie inte-

ressate del Friuli-Venezia Giulia. Ma il Comitato ristretto ha lavorato molto poco e saltuariamente e l'iter s'è fermato al mese di novembre del 1982.

Perciò il Gruppo comunista ripropone il suo disegno di legge per la tutela dei cittadini italiani di lingua slovena.

Il disegno di legge intende mettere in attuazione anche per la minoranza slovena l'articolo 3 e l'articolo 6 della Costituzione così come è già avvenuto da tempo per quanto riguarda le altre due minoranze nazionali presenti in Italia, ossia per quella francese nella Valle d'Aosta e per quella tedesca nell'Alto Adige.

Il disegno di legge proposto dal Gruppo comunista intende equiparare gli sloveni alla popolazione maggioritaria e ad eliminare le differenze di trattamento e le discriminazioni esistenti nei confronti della comunità slovena. Esso prevede il completamento della rete di scuole slovene e lo adeguamento alla situazione della struttu-

ra amministrativa della scuola slovena, assicurandole la necessaria autonomia culturale, l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e nelle assemblee elettive, il sostegno dello Stato alle attività culturali e sociali degli sloveni, nonché — nel quadro della programmazione regionale — misure ed iniziative idonee per la crescita economica delle zone, in cui vive e si riconosce storicamente la minoranza slovena in Italia. Bisogna fare in modo, con un complesso di norme positive, che la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel riconoscimento della piena parità di diritti della minoranza, dovunque essa sia insediata sul territorio regionale, e di situazioni di fatto, che si sono venute a creare a seguito di vicende storiche diverse, possa, tenendone conto, operare pienamente per superare le frammentazioni, i limiti ed i con-

dizionamenti del passato e per pervenire al pieno sviluppo economico sociale e culturale della minoranza nella sua interezza.

Nel richiamarsi alle relazioni che hanno accompagnato i testi dei precedenti disegni di legge del Partito comunista, i firmatari del presente disegno di legge ribadiscono che, attualmente, soltanto due sono le leggi dello Stato, accolte in Parlamento, a favore della minoranza slovena in Italia (la n. 1012 del 19 luglio 1961 e la n. 932 del 22 dicembre 1973), ambedue relative alla scuola, mentre innumerevoli sono invece i problemi irrisolti della minoranza.

Perciò invitano gli onorevoli senatori ad esprimersi favorevolmente e a contribuire così a risolvere questo problema annoso nello spirito degli accordi di Osimo e nel contesto dello sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di garantire ai cittadini italiani di lingua slovena, residenti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione e di assicurare alla minoranza slovena nel suo complesso lo sviluppo sociale, economico e culturale, la libera espressione nella propria lingua e la tutela della propria identità nazionale, l'ordinamento statale italiano osserva le norme della presente legge.

TITOLO I**USO DELLA LINGUA****Art. 2.**

La lingua slovena nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è parificata a quella ufficiale italiana.

Art. 3.

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si dà potestà alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia di emanare norme di attuazione e di integrazione per definire l'elenco dei comuni delle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine, in cui è insediata e storicamente si riconosce la minoranza slovena ed in cui si applicano le norme, previste dalla presente legge, sull'uso della lingua slovena negli atti e nei procedimenti pubblici, nonchè negli enti pubblici e di pubblico interesse.

Le proposte di modificazione dell'elenco sono effettuate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Le modificazioni possono essere proposte al Consiglio regionale dalla commissione di cui al successivo articolo 25 della presente legge.

Art. 4.

Per i comuni, di cui al precedente articolo, è ufficialmente riconosciuta anche la denominazione slovena.

Nei comuni, di cui all'articolo 3 della presente legge, le comunicazioni, gli avvisi pubblici e le pubblicazioni dello Stato, della regione, degli enti locali, singoli o associati, di tutti gli enti pubblici o di pubblico interesse, nonchè degli enti e delle persone concessionari di pubblici servizi, sono redatti anche in lingua slovena.

La stessa norma vale anche per le scritte sui gonfaloni, sui timbri, sui sigilli, sulle pubbliche insegne e per la segnaletica.

Art. 5.

I cittadini italiani di lingua slovena hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici giudiziari, con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli dell'amministrazione scolastica, e di altri enti pubblici situati nei comuni di cui al precedente articolo 3 o aventi competenza regionale, nonchè con gli enti e le persone concessionari di pubblici servizi negli stessi comuni.

I titolari degli uffici ed i privati, di cui al primo comma, usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente.

Il diritto di usare la lingua slovena, secondo le norme di cui ai commi precedenti, spetta anche a tutti gli enti che riguardano la minoranza slovena o che da essa sono espressi.

Nei rapporti fra gli uffici pubblici e fra questi e gli esercenti pubbliche funzioni e servizi può essere usata anche la lingua slovena.

Art. 6.

In ogni atto relativo all'esercizio delle loro funzioni, i componenti delle assemblee elettive e delle commissioni da esse istituite dalla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, delle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine, e dei comuni singoli o associati, di cui all'articolo 3 della presente legge, nonchè di tutti gli organismi rappresentativi di base elettivi e non, compresi gli organi collegiali della scuola, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, hanno diritto di usare la lingua slovena e di ricevere risposta oralmente e per iscritto in sloveno.

Art. 7.

Gli organi e gli uffici di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge devono essere dotati di opportuni mezzi tecnici e di personale idoneo per garantire l'attuazione delle norme previste negli articoli stessi.

Art. 8.

Per le zone e gli uffici in cui, in base alla presente legge, è prescritto anche l'uso della lingua slovena, nei concorsi pubblici per l'assunzione del personale civile delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nonchè della magistratura ordinaria e amministrativa, un'aliquota di posti, adeguata alle esigenze, va assegnata a candidati di lingua slovena.

È comunque richiesta la conoscenza della lingua slovena da parte dei segretari comunali o di almeno un funzionario addetto alla segreteria comunale, nonchè da parte di una adeguata aliquota di personale normalmente a contatto con il pubblico nei comuni singoli od associati, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Ai cittadini italiani di lingua slovena che prestano servizio negli uffici di cui al primo comma è assicurata la stabilità di sede nella regione.

Nei concorsi per l'ammissione alla pubblica amministrazione ed in quelli per l'ammissione all'albo dei giornalisti, i candidati di lingua slovena possono, a richiesta, sostenere le prove orali e scritte in lingua slovena.

In ogni caso, però, è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

Delle commissioni esaminatrici dei concorsi sono chiamati a far parte uno o più rappresentanti designati dalla commissione di cui all'articolo 25 della presente legge.

Il Governo, sentita la commissione di cui al successivo articolo 25, emana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'apposito regolamento di attuazione delle norme previste dai precedenti commi e le tabelle degli organici del personale per la parte di competenza dello Stato.

Il regolamento deve prevedere l'attuazione delle norme, di cui al precedente comma, entro tre anni dalla sua emanazione.

Art. 9.

Nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine la conoscenza della lingua slovena costituisce titolo valutabile in termini di punteggio nei concorsi e nelle graduatorie per i posti di pubblico impiego in cui può essere richiesto anche l'uso della lingua slovena.

La conoscenza e l'uso della lingua slovena nei pubblici uffici presenti nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da parte dei dipendenti dello Stato dà diritto ad una speciale indennità, calcolata secondo le norme vigenti per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO II

SCUOLA

Art. 10.

Per assicurare ai cittadini italiani di lingua slovena il diritto di frequentare nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine le scuo-

le slovene di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua slovena da docenti di lingua slovena, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dal provvedimento di determinazione dell'elenco dei comuni, di cui all'articolo 3, sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, di cui all'articolo 12 della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per riordinare ed estendere a tutti i comuni, di cui all'articolo 3, l'ordinamento delle scuole in lingua slovena, anche adeguando le norme contenute nelle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

Nell'emanazione dei decreti delegati il Governo deve attenersi ai criteri e principi direttivi espressi dalla presente legge e in particolare provvedere a:

1) completare nei comuni, di cui all'articolo 3 della presente legge, la rete delle scuole per l'infanzia di competenza statale, elementari e secondarie;

2) completare l'inquadramento giuridico delle scuole slovene esistenti, compresa la scuola per l'infanzia di competenza statale, ed il riconoscimento dei diritti del corpo insegnante e direttivo; estendere a tutto il corpo insegnante e direttivo il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legislazione italiana e procedere alla ricostruzione delle carriere per i periodi anteriori al 1° novembre 1954, anche per quegli insegnanti che, per motivi politici, sono stati esclusi dal servizio durante l'amministrazione del Governo militare alleato e per coloro che a causa delle persecuzioni fasciste hanno perso il posto o, in seguito ad espatrio forzato, la cittadinanza italiana;

3) stabilire, tenendo conto delle esigenze della minoranza, il numero minimo di allievi per la formazione delle classi e l'istituzione di scuole;

4) adeguare i programmi scolastici e le norme per l'adozione dei libri di testo per

le scuole slovene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in modo che corrispondano alle particolarità storiche, culturali e linguistiche della minoranza slovena ed alle sue specifiche esigenze;

5) assicurare alla minoranza slovena una adeguata partecipazione agli organi di governo delle università della regione e, nell'ambito delle stesse, creare opportune strutture per lo studio della lingua, della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli slavi ed in particolare di quello sloveno, nonchè corsi integrativi nelle varie facoltà per la piena conoscenza della terminologia slovena delle varie discipline.

In ogni caso è prevista la partecipazione di un rappresentante, designato dal Consiglio regionale della scuola slovena, come membro di diritto nel consiglio di amministrazione dell'università di Trieste e rispettivamente dell'università di Udine;

6) garantire con borse di studio ed altre forme di finanziamento per gli appartenenti alla minoranza slovena la possibilità di effettuare esperienze di studio, di frequentare corsi e di conseguire diplomi presso le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle professionali e le università, della Jugoslavia;

7) riconoscere la piena validità dei titoli conseguiti per effetto degli studi di cui al precedente paragrafo 6, fissandone le rispettive equivalenze ed estendere tale validità ai titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

8) agevolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso culturale della minoranza slovena, ogni forma di scambi culturali con la Repubblica socialista di Slovenia, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, gite scolastiche, visite ed incontri di docenti e studenti.

La frequenza alla scuola di lingua slovena è aperta a tutti, compresi i cittadini stranieri e gli apolidi residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

A tal fine è rimosso qualsiasi ostacolo ed impedimento all'iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 11.

Per sovrintendere alle scuole con lingua di insegnamento slovena di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente per le scuole slovene nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in base ad una terna proposta dal Consiglio regionale della scuola slovena.

L'intendente per le scuole slovene dipende direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ed ha le seguenti funzioni:

a) adempie ai compiti di provveditore per le questioni specifiche ed interne delle scuole con lingua di insegnamento slovena;

b) opera, in accordo con i provveditori ed il sovrintendente scolastico da una parte e le scuole slovene dall'altra, per i problemi che sono comuni per tutte le scuole, indipendentemente dalla lingua di insegnamento;

c) amministra il fondo annuale, stabilito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932.

L'ufficio dell'intendente per le scuole slovene è articolato in tre sezioni provinciali, che hanno sede presso i provveditori di Trieste, Gorizia ed Udine;

d) nomina la commissione che approva i testi stampati in base all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Le sezioni, di cui al comma precedente, sono dirette da un direttore o professore di ruolo delle scuole slovene con funzioni di vice provveditore, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base alla proposta del Consiglio regionale della scuola slovena, previsto dall'articolo 12 della presente legge.

A tali sezioni verrà assegnato personale di lingua slovena anche con l'assegnazione o il trasferimento degli insegnanti di lingua slovena, cui verrà riconosciuto, in tal

caso, il servizio svolto presso l'ufficio dell'intendente a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Entro il termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il Consiglio regionale della scuola slovena, di cui all'articolo 12 della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce l'organico dell'ufficio dell'intendente per le scuole slovene ed emana il bando di concorso in conformità all'articolo 8 della presente legge.

Art. 12 .

Per garantire l'autonomia e lo sviluppo della scuola slovena è istituito nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il Consiglio regionale della scuola slovena.

Il Consiglio regionale della scuola slovena esprime pareri vincolanti per le materie demandate alla competenza dell'amministrazione scolastica periferica:

a) su tutti i problemi riguardanti le scuole slovene di ogni ordine e grado, e sui vari aspetti dell'istruzione e dell'ordinamento scolastico con lingua di insegnamento slovena;

b) sui problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo ed il personale amministrativo addetto alle scuole slovene;

c) sulla nomina delle commissioni per gli esami di Stato per le scuole slovene;

d) sulla nomina delle commissioni per l'approvazione dei libri di testo, stampati con il fondo annuo previsto dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Il Consiglio regionale della scuola slovena assomma relativamente alle scuole slovene tutte le funzioni previste per il distretto scolastico dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e da ogni altra legge statale.

Il Consiglio, di cui ai precedenti commi, sostituisce la partecipazione nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia delle componenti della scuola slovena nei distret-

ti scolastici, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Il Consiglio regionale della scuola slovena designa dal suo seno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Trieste ed un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Udine.

Art. 13.

La composizione del Consiglio regionale della scuola slovena è fissata secondo le modalità previste per l'organo di governo dei distretti scolastici, il cui territorio interessa più province e più comuni, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Tutti i membri del consiglio regionale della scuola slovena sono scelti fra i cittadini italiani di lingua slovena.

Il rappresentante del personale insegnante della scuola con lingua di insegnamento slovena nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui al capo IV, articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è membro di diritto del Consiglio regionale della scuola slovena.

Del Consiglio regionale della scuola slovena fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge.

La lettera g) dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« g) otto cittadini italiani di lingua slovena, residenti nel distretto, rappresentanti delle forze sociali e di interessi generali, di cui tre designati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato tra gli imprenditori e gli altri cinque designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni ed istituzioni culturali, le quali, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo ed al miglioramento della scuola ».

Le rispettive designazioni vengono effettuate dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato.

Alle elezioni del Consiglio regionale della scuola slovena, che avvengono sulla base di liste regionali, partecipano con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, tutte le componenti delle scuole slovene di ogni ordine e grado della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14.

Il Consiglio regionale della scuola slovena si rinnova e svolge le sue funzioni secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e quelle previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Il presidente del Consiglio regionale della scuola slovena partecipa alle riunioni dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per esaminare e far esaminare problemi di comune interesse.

Per il coordinamento dei servizi degli enti locali relativi congiuntamente a scuole italiane e slovene, il Consiglio regionale della scuola slovena provvede a nominare sue delegazioni che partecipano, quando si presentano problemi di comune interesse, alle riunioni dei consigli distrettuali competenti per territorio.

In tal caso le decisioni dei consigli distrettuali, integrati con la delegazione del Consiglio regionale della scuola slovena, sono valide se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

Art. 15.

Nei consigli scolastici provinciali delle provincie di Trieste e Gorizia le rappresentanze dei genitori degli alunni e degli alunni stessi delle scuole statali con lingua di insegnamento sloveno, previste dai commi primo

e secondo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono elevate di un quarto.

Ferme restando le norme previste dal terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni, tutte le decisioni di competenza diretta dei consigli provinciali e che riguardano direttamente la minoranza slovena sono valide se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, entro sessanta giorni dall'istituzione di scuole slovene nella provincia di Udine, la composizione del consiglio provinciale scolastico della provincia di Udine e le norme che ne regolano il funzionamento saranno adeguate alla normativa prevista dal presente articolo.

Art. 16.

È istituito con sede a Trieste l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della scuola con lingua di insegnamento slovena.

L'Istituto, di cui al precedente comma, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

L'Istituto ha i compiti e l'articolazione interna previsti dagli articoli 9 e 10 del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La composizione degli organi dell'Istituto, il loro funzionamento ed i problemi relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ed un rappresentante eletto dal proprio seno dal consiglio direttivo dello

stesso Istituto partecipano alle conferenze dei presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO III

ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI INFORMAZIONE - BENI E STRUMENTI CULTURALI

Art. 17.

Lo Stato assegna contributi annuali alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, che vengono iscritti in apposito capitolo di bilancio, per sostenere l'attività delle principali istituzioni culturali della minoranza slovena, garantendo la loro piena autonomia.

Per l'anno 1979 il contributo, di cui al precedente comma, è fissato in lire 3.500 milioni.

L'elenco delle istituzioni ammesse al contributo è stabilito dalla commissione, di cui all'articolo 25 della presente legge, che, riconosciuta la primaria importanza delle stesse, fissa anche l'entità del contributo annuo.

L'erogazione del contributo avviene mediante decreto del presidente della Giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Lo Stato concede in uso alle istituzioni, di cui al primo comma della presente legge, edifici pubblici adeguati allo svolgimento delle loro attività.

Art. 18.

Lo Stato contribuisce anche all'integrazione delle spese delle associazioni slovene, comprese quelle giovanili, che promuovono lo sviluppo delle attività della minoranza slovena in campo sociale, culturale,

economico, scientifico, artistico, sportivo e ricreativo.

A questo scopo è destinato un quarto dei contributi previsti dall'articolo 17 della presente legge.

L'erogazione dei contributi avviene secondo le norme previste dal terzo comma del precedente articolo 17.

L'elenco delle associazioni ammesse al contributo e l'entità del contributo annuo per ciascuna è determinato dalla commissione, di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 19.

La RAI-TV favorisce anche attraverso la creazione di appositi centri di produzione lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena.

Nel Friuli-Venezia Giulia la RAI-TV preordina i propri organici e le proprie strutture in modo da garantire l'autonomia funzionale e culturale sia dei programmi che dei servizi giornalistici in lingua slovena.

Art. 20.

Lo Stato concede, in aggiunta a quelli previsti nella legge sull'editoria, particolari contributi per sostenere gli organi di stampa e le attività editoriali in lingua slovena in Italia.

Nel Friuli-Venezia Giulia è fatto obbligo alle aziende di Stato, a quelle a partecipazione statale ed a tutti gli enti pubblici, che concedono pubblicità agli organi di stampa in lingua italiana di assegnare anche, con la stessa evidenza, pubblicità ad analoghi organi in lingua slovena.

Art. 21.

Allo scopo di sviluppare i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e la nazione d'origine, lo Stato favorisce gli scambi culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e la Jugoslavia anche con particolari semplificazioni delle procedure

amministrative e con esenzioni doganali ed esportazione di beni culturali e strumenti artistici.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero competente, su parere della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e sentita la commissione di cui all'articolo 25 della presente legge, emana un regolamento di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

Art. 22.

Il Governo è impegnato a formulare ogni due anni un programma, d'intesa con la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, rivolto a realizzare l'intensificazione dei rapporti tra la cultura italiana e quella slovena ed a favorire la conoscenza della lingua e la diffusione della cultura slovena anche tra i cittadini di lingua italiana del Friuli-Venezia Giulia.

Il suddetto programma biennale è comunicato entro il 31 dicembre a cura del Ministro della pubblica istruzione alle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera e del Senato.

TITOLO IV

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E DELEGHE ALLA REGIONE

Art. 23.

Sono delegate alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia le funzioni necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte della regione stessa delle funzioni proprie e già delegate al fine di tutelare le caratteristiche etniche della minoranza slovena e per favorirne lo sviluppo sociale, economico e culturale.

Sono altresì delegate le funzioni amministrative in ordine alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale.

Lo Stato assegna nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 50 dello sta-

tuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, contributi finanziari straordinari annui destinati ai comuni, di cui al precedente articolo 3, sulla base di piani pluriennali regionali d'intervento, che costituiscono parte integrante del piano regionale di sviluppo.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deve attuare la delega di cui al presente articolo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

I piani pluriennali regionali d'intervento, di cui al precedente articolo, sono redatti dalla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con le comunità montane interessate e con i comuni di cui all'articolo 3 della presente legge che non ne fanno parte, e debbono definire gli obiettivi di sviluppo economico delle aree mistilingui e fissare:

a) le agevolazioni creditizie, i contributi, gli incentivi per i vari settori economici ed i criteri di erogazione dei fondi;

b) le misure stabilite per favorire le attività economiche a carattere operativo e/o associativo tra coltivatori diretti, allevatori, pescatori, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, nonchè le iniziative di turismo agricolo;

c) gli interventi per sostenere le attività tradizionali che si svolgono nei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge, con particolare riguardo all'agricoltura, alla zootecnia ed all'agro-turismo;

d) gli interventi per la qualificazione e per l'incremento dei posti di lavoro nelle aree mistilingui;

e) gli interventi per la difesa dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della comunità slovena e per l'estensione e qualificazione dei servizi pubblici;

f) le misure di salvaguardia per l'uso del territorio e la conservazione ed il restauro dei centri storici, dei monumenti e di

edifici di particolare valore storico-architettonico;

g) speciali norme per limitare l'uso dei suoli nel caso di attività extra agricole e per definire le forme di partecipazione a tali attività da parte dei proprietari dei suoli, o le permute e/o gli indennizzi in caso eccezionale di esproprio o di occupazione temporanea o permanente dei suoli stessi;

h) le misure, nel caso di utilizzazione di aree provenienti dagli usi civici, per l'impiego da parte dei comuni interessati dei fondi destinati al risarcimento del bene alienato e per la gestione delle iniziative, che ne derivano, da parte della comunità che lo aveva in godimento.

Il piano regionale d'intervento per lo sviluppo socio-economico della minoranza slovena si inquadra nella più generale programmazione nazionale e regionale e gli interventi da esso previsti debbono essere riferiti al piano urbanistico regionale, che li assume per la parte di competenza con apposite varianti.

Il piano è sottoposto al voto del Consiglio regionale della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, previo parere della Commissione di cui all'articolo successivo.

La regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia provvede a distribuire ai comuni interessati gli stanziamenti previsti dal piano di intervento.

L'erogazione dei contributi a terzi o di ogni altra forma di agevolazione o di incentivo viene effettuata dai comuni interessati su parere della commissione di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 25.

Al fine di garantire la diretta partecipazione della minoranza slovena alla formulazione ed all'attuazione dei piani d'intervento, di cui al precedente articolo, ed a tutte le altre scelte riguardanti la minoranza stessa e le materie oggetto di delega dello Stato alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia per effetto della presente legge, è costituita presso la regione una

commissione consultiva, espressione della minoranza slovena.

La commissione è composta esclusivamente da cittadini italiani di lingua slovena ed è nominata dal Consiglio regionale della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura su designazioni effettuate dai comuni, di cui all'articolo 3 della presente legge, e dalle principali organizzazioni socio-economiche e culturali, in cui si esprime la minoranza slovena.

Il Consiglio regionale della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle norme del precedente comma, stabilisce il numero dei membri della commissione, le modalità per effettuare le designazioni, e ne regola il funzionamento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

I cittadini, i cui cognomi o nomi siano stati comunque modificati o determinati da imposizioni nel periodo fascista o, per altre ragioni, anche precedentemente o successivamente, ed i loro discendenti hanno il diritto di ottenere il ripristino degli stessi nella forma originaria su semplice richiesta indirizzata alla Corte d'appello competente per il territorio del comune di residenza.

In tale caso si applicano le procedure di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articolo 158 e seguenti.

Il ripristino è esente da spese e deve essere esperito nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Gli uffici di stato civile provvedono alle necessarie annotazioni.

Le richieste possono essere avanzate anche in forma collettiva sulla base di elenchi, sottoscritti con firma autenticata dagli interessati, riportanti i nomi ed i cognomi da modificare e la relativa forma origina-

ria ed i dati anagrafici necessari all'identificazione dei proponenti.

Art. 27.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge lo Stato provvederà alla restituzione, alla reintegrazione, al ripristino o comunque al risarcimento di valore analogo alla comunità slovena di tutti i beni immobili a destinazione culturale e sociale, già appartenenti alle organizzazioni slovene ed espropriati, distolti o comunque sottratti alle stesse durante il regime fascista.

Tali beni restituiti, reintegrati, risarciti o ripristinati in valore analogo passano in proprietà ai comuni, in cui sorgono o sorgevano, e sono dati dagli stessi in godimento alle associazioni ed istituzioni della minoranza slovena con apposito regolamento.

Il provvedimento di cui al precedente comma non comporterà gravami finanziari o fiscali a carico del destinatario.

L'elenco dei beni è proposto dalla commissione di cui all'articolo 25 della presente legge, mentre all'attuazione delle presenti norme provvederà la regione sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici territoriali competenti dell'intendenza di finanza e con i finanziamenti di cui all'articolo 34 della presente legge.

I comuni provvedono alla manutenzione degli stabili ad essi trasferiti per effetto della presente legge.

Art. 28.

Gli apolidi di lingua slovena, residenti e dimoranti stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, che ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana entro un anno dalla presentazione della domanda.

Art. 29.

I cittadini che prestarono servizio nei cosiddetti « battaglioni speciali » dell'Eserci-

to italiano ed i civili che furono internati nei campi di concentramento o inquadrati nei « reparti di lavoro » a seguito, in tale caso, di dimostrate discriminazioni politiche ed etniche — per i periodi in cui ne fecero parte o in cui in altri reparti subirono lo stesso trattamento — sono equiparati ai perseguitati politici.

Art. 30.

Qualsiasi atto, tendente ad impedire o limitare alla minoranza slovena l'espletamento delle sue specifiche attività ed agli appartenenti alla stessa l'uso della lingua materna, è punito con le pene previste dall'articolo 291 del codice penale.

Art. 31.

Tutte le pendenze a carico di cittadini italiani di nazionalità slovena, indiziati a causa dell'uso della lingua slovena in atti pubblici e nell'esercizio dei doveri dei cittadini verso la pubblica amministrazione, decadono con la presente legge.

Sono altresì depennate tutte le condanne inflitte, per i motivi di cui al precedente comma, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

L'uso della lingua slovena non comporta oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 33.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

